

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1976

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — La prima attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 314, ha provocato reazioni negative da parte di ordini professionali forensi e di sindacati di avvocati e procuratori, i quali hanno rilevato, nell'aumento indiscriminato di lire 200 di tutti i diritti di cancelleria (fissi e gradualmente), iniquità ed incongruenze di varia natura e, in ultima analisi, una inversione della linea di tendenza diretta a ridurre il costo del processo.

Si sostiene, fra l'altro, che la misura così determinata dell'aumento renderebbe annualmente all'Erario una somma assai superiore ai 7.400 milioni, che rappresentano l'onere annuo derivante dall'assunzione dei

nuovi segretari giudiziari, che, peraltro, non è ancora avvenuta.

Le critiche sono in gran parte fondate, tanto che appare opportuna una iniziativa legislativa intesa a modificare l'articolo 2 della legge.

In effetti l'aumento di lire 200, intervenendo su « voci » del valore più disparato (da lire 600 a lire 10), ha introdotto aumenti che vanno dal 33 per cento al 2.100 per cento.

Ora, se si tiene conto che le « voci » corrispondono ad altrettanti servizi di cancelleria che vengono richiesti con frequenza variabile, risulta evidente che l'aumento predetto, oltre a sovvertire irragionevolmente il rapporto originario fra i costi dei vari servizi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(diritti che prima erano venti volte superiori ad altri si sono ridotti a meno del doppio), rende assai difficile una previsione sugli introiti futuri.

Fra l'altro è facile immaginare che l'aumento vertiginoso dei diritti per il rilascio di copie non autentiche (divenuto assurdamente più oneroso del rilascio di copie con la dichiarazione di conformità) comporterà una contrazione della domanda e, quindi, una diminuzione degli introiti.

Si impone quindi una modifica la quale, ovviamente, deve tener conto della necessità di assicurare comunque all'Erario un gettito non inferiore ai 7.400 milioni.

La soluzione preferibile sembra quella di sottoporre tutte le « voci » ad un aumento in percentuale. Ciò, oltre al vantaggio di conservare immutato il rapporto fra l'importo dei vari diritti (che a sua volta dovrebbe riflettere il rapporto fra la natura e l'entità dei vari servizi), offrirebbe quello di poter utilizzare i dati degli introiti complessivi degli ultimi anni e « dosare » l'aumento con sufficiente approssimazione.

Tenuto conto che negli anni 1973, 1974 e 1975 gli introiti sono stati rispettivamente

di lire 7.555.745.000, di lire 6.836.402.000 e di lire 6.975.251.000, si può determinare il gettito medio in lire 7.000 milioni.

Se si osserva che la tendenza degli introiti è in diminuzione e che, al contrario, gli oneri conseguenti alla nuova legge sono destinati ad aumentare (per effetto della scala mobile, pensioni ed altro), appare ragionevole e prudente determinare la maggiorazione nella misura del 150 per cento. Solo per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sembra opportuna una maggiorazione del 100 per cento per i due diritti gradualmente di rilascio e di copia. In tal modo, da una parte si tiene conto della particolare importanza di questo servizio, che agevola l'esercizio della funzione difensiva soprattutto del processo penale, dall'altra si elimina la incongruenza del maggior costo delle copie non autentiche rispetto a quelle con certificazione di conformità all'originale.

Al riguardo si rende necessario, nel formulare il testo del disegno di legge, ricostituire integralmente la tabella dei diritti, al fine di impedire eventuali difformità interpretative e di consentirne una più pratica consultazione ed applicazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 314, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo occorrente per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 7.400 milioni, si provvederà con il maggior gettito dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie derivante dall'allegata tabella che modifica i diritti di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, e successive modificazioni ».

TABELLA
DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

| NATURA DEGLI ATTI | Diritto fisso | Diritto graduale |
|---|------------------|---------------------|
| 1) Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali: | | |
| per gli uffici di conciliazione | L. 100 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| 2) Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni: | | |
| per gli uffici di conciliazione | » 150 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| 3) Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice: | | |
| per gli uffici di conciliazione | » 150 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| 4) Diritto di originale: | | |
| a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati: | | |
| per gli uffici di conciliazione | » 150 | — |
| per gli altri uffici giudiziari | » 500 | — |
| b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale | » 500 | — |
| 5) Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti | » 600 | — |
| 6) Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione | | |

(Segue: TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

| NATURA DEGLI ATTI | Diritto fisso | Diritto graduale |
|---|------------------|---------------------|
| o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari; per ogni mandato | L. 500 | — |
| 7) Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale | » 750 | — |
| 8) Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca | » 250 | — |
| 9) Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società | » 250 | — |
| 10) Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere per ogni 100 pagine o frazione | » 500 | — |
| 11) Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio | » 500 | — |
| 12) Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 | » 1.500 | — |
| 13) Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi: | | |
| a) diritto di copia: | | |
| per la prima pagina | — | L. 250 |
| per ogni pagina successiva | — | » 100 |
| b) diritto di certificazione di conformità | » 500 | — |

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 100 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Per le copie rilasciate

(Segue: TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

| NATURA DEGLI ATTI | Diritto fisso | Diritto graduale |
|-------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|------------------|---------------------|

senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| c) diritto di rilascio | — | L. 20 |
| d) diritto di copia | — | » 80 |

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 80 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente. Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b). I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata. Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.

14) Diritto di urgenza:

per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13), entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche

Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13)